

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 29/06/2021.

...omissis...

ART. 24 - RIDUZIONI DELLA TARI PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del d.l. 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.
2. E' inoltre istituito apposito fondo di bilancio a valere su risorse proprie del Comune e sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, finalizzato a concedere ulteriori riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 rispetto al comma 1. Le risorse proprie del Comune saranno stanziare con apposita variazione di bilancio in ragione delle somme disponibili e delle disposizioni del presente articolo.
3. La riduzione finanziata con il fondo del comma 1 è destinata alle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno) per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura del 30% della tariffa fissa e della tariffa variabile. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARI, entro il 31 ottobre 2021 a pena di decadenza. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante nelle restrizioni da COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA. Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella riduzione del successivo comma 4.
4. La riduzione finanziata con il fondo del comma 2 è destinata alle attività economiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del comma 1 e 3 del presente articolo, in quanto non chiuse né soggette a restrizioni per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) relativi al periodo gennaio/giugno 2021, ma che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4. La riduzione è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione, approvato dalla giunta comunale, che dovrà considerare l'importo TARI dovuto dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARI, secondo termini e modalità definite dal citato bando. La riduzione spettante non potrà superare il 20% pro quota della tariffa fissa e della tariffa variabile TARI dovuta per l'anno 2021. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA. Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella presente fattispecie.
5. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, ipermercati anche di generi misti, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività di commercio al dettaglio comunque indicate nell'allegato 23 e i servizi alla persona indicati nell'allegato 24 del DPCM del 3 marzo 2021, attività artigianali e industriali di produzione di beni specifici, imprese edili, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, la TARI giornaliera di cui all'articolo 26 del presente regolamento, la categoria 03 magazzini non abbinata ad una attività principale e le attività di logistica.
6. La riduzione del presente articolo è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

...omissis...